

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20214 Anno 2021

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: SCALIA LAURA

Data pubblicazione: 15/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso 33031-2019 proposto da:

ASL NA 2 NORD, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 269, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO CHIOSI, rappresentata e difesa dagli avvocati GUGLIELMO ARA, AMALIA CARRARA;

- ricorrente -

contro

EURICLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CARINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4423/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'Asl Na 2 Nord ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione avverso la sentenza del locale Tribunale, emessa al n. 3304 del 5 aprile 2018 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il titolo monitorio n. 2253 del 2018, emesso dal Tribunale di Napoli.

2. La Corte di merito ha ritenuto l'inesistenza della notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Euriclea Società Cooperativa Sociale perché comprovata dalla Asl opponente in forma cartacea e non mediante deposito, a mezzo di modalità telematica, dell'atto notificato, a norma dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.

La prova della notifica a mezzo p.e.c. doveva essere offerta, ai sensi dell'art. 9 legge n. 53 del 1994 oltre che dell'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, esclusivamente con modalità telematica.

L'art. 9 cit., come modificato dalla legge n. 228 del 2012 e dalla legge n. 114 del 2014, stabilisce, al comma 1-bis, che l'avvocato quando non si possa procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato, possa estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestando la conformità ai documenti informatici, da cui sono tratte le copie, dell'atto notificato con modalità telematica ai sensi dell'art. 23 comma 1 d.lgs. n. 82 del 2005.

L'Asl aveva dichiarato l'impossibilità di provare la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo a causa di un "virus" informatico che aveva danneggiato i *files* del *server* aziendale da cui estrarre il dato, con perdita di quanto archiviato fino all'anno 2016, senza però fornire di tanto la prova.

Per tale ragione la parte non poteva avvalersi del mezzo residuale della prova "cartacea", ma avrebbe dovuto depositare il *file* informatico, in formato "EML" o "MSG".

Il carattere "inesistente" della notifica escludeva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ammesso che questa potesse dirsi integrata dalla lettera inoltrata, su sollecitazione del legale della Asl, dall'Avvocato della cooperativa che aveva provveduto, in detta sede, ad inviare l'atto notificato ed i relativi avvisi di ricevimento telematici.

2. Resiste con controricorso Euriclea Società Cooperativa Sociale che ha depositato memoria tardiva.

3. Con il primo e secondo motivo la ricorrente deduce "*Error in procedendo ed error in iudicando ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia*" ed "*error in procedendo ed error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione di norme di diritto*".

La Corte di merito non aveva dato conto del fatto integrato dalla intervenuta comunicazione via p.e.c. del legale della società Euriclea che inviava con lo stesso mezzo la copia ricevuta della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dando atto del relativo adempimento.

Non vi era incertezza sulla persona a cui era stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica ed il raggiungimento dello scopo legale impediva la dichiarazione di nullità della notifica.

Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto sufficiente la prova documentale, depositata telematicamente, rappresentata dalla p.e.c., contenente l'atto di opposizione con impronta "hash" in codifica MD5 del file "*Atto di opposizione a d.i. n. 2253-16*" con estensione ".pdf.p7m", e della relata di notifica con impronta "hash" in codifica MD5 del *file*.

4. I motivi da trattarsi congiuntamente perché connessi sono manifestamente fondati.

4.1. Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di “inesistenza” della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019).

4.2. Ciò posto, il raggiungimento dello scopo della notifica – nella presupposta impossibilità della parte che ne era onerata di farvi fronte – risulta in modo incontestato dimostrato dall'intervenuto scambio epistolare avuto dalla ASL con il legale della cooperativa che, compulsato a tanto, ha provveduto a trasmettere alla prima quanto già notificatogli.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in altra composizione, che si atterrà all'indicato principio per una motivazione che deve tener conto dei rilievi che seguono:

a) che il vizio rilevato è di nullità;

b) che non si tratta, quindi, di inesistenza, come invece illegittimamente ragionato dal giudice del merito, secondo quanto risulta anche confermato dallo scambio epistolare a mezzo del quale la società destinataria ha evidenziato di aver ricevuto l'atto notificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 13 maggio 2021